

**ILL.MO TRIBUNALE ORDINARIO DI PESARO**

**SEZ. LAVORO**

**RICORSO EX ART. 414 C.P.C.**

*Nell'interesse della*

Dott.ssa **Paola Severi** (C.F. SVRPLA64L57G479S), nata a Pesaro (PU) il 17 luglio 1964 e residente in Via Pietro Gai n. 8 - 61122 Pesaro (PU), rappresentata e difesa nel presente giudizio dall'avvocato Andrea Zanzottera (C.F. ZNZNDR96M27G479V) fax 0721.1921405, PEC [andreazanzottera@pec.it](mailto:andreazanzottera@pec.it), del Foro di Pesaro, con domicilio digitale eletto presso la casella PEC [andreazanzottera@pec.it](mailto:andreazanzottera@pec.it), ove dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le notifiche relative al presente giudizio, giusta procura allegata al presente atto (cfr. **Doc. A**);

*- parte ricorrente -*

**contro**

- il **Ministero dell'Istruzione**, in persona del Ministro *pro tempore*, **Ufficio Scolastico Regionale Marche (USR)**, in persona del Dirigente *pro tempore*, **Ufficio Scolastico Provinciale (USP) Ambito territoriale Pesaro e Urbino**, in persona del Dirigente *pro tempore*, tutti rappresentati e domiciliati *ex lege* in Roma presso l'Avvocatura dello Stato, pec [ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it) e [roma@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:roma@mailcert.avvocaturastato.it) e presso l'Avvocatura dello Stato di Ancona, [pecancona@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:pecancona@mailcert.avvocaturastato.it)

**e contro**

- tutti i docenti inseriti nella Graduatoria Provinciale Scolastica (GPS), classi di concorso A047, A045 e ADSS dell'ambito territoriale di Pesaro e Urbino, aventi punteggio inferiore a quello della ricorrente e verso tutti coloro che, in virtù dell'accoglimento del ricorso verrebbero superati in graduatoria e per punteggio dalla Dott.ssa Paola Severi ovvero pregiudicati avendo preso servizio in sostituzioni di parte ricorrente.

*- parti resistenti -*

\* \* \*

**IN FATTO**

1. La Dott.ssa Paola Severi ricopre dal 1° settembre 2021 il ruolo di assistente amministrativo presso il Liceo Terenzo Mamiani sito in Pesaro (PU) – CCNL comparto scuola (cfr. **Doc. 1**).
2. La stessa, avendone i requisiti, in data 30 maggio 2024, presentava, coadiuvata dal Sindacato Uil – Sede di Pesaro (PU), ove è iscritta, domanda di inserimento/aggiornamento nelle graduatorie provinciali (cd. "GPS") per il biennio 2024-2026, con riguardo alle classi di concorso A045, A047 e sostegno (cd. "ADSS") (cfr. **Doc. 2**).

3. In data 2 settembre 2024, l'USR pubblicava le Graduatorie Provinciali Scolastiche per le classi di concorso A045, A047 e ADSS ove venivano assegnati alla Dott.ssa Paola Severi dati punteggi differenti per ogni singola classe di concorso, determinati sulla base dei titoli da essa posseduti. Conseguentemente, la ricorrente otteneva un posizionamento in graduatoria utile ai fini della chiamata in servizio come docente (cfr. **Doc. 3**).
4. In data 27 luglio 2024, coadiuvata nuovamente dal Sindacato Uil – Sede di Pesaro (PU), la Dott.ssa Paola Severi formulava apposita domanda di “Informatizzazione Nomine Supplenze” volta al conferimento di incarichi a tempo determinato (c.d. 150 preferenze) indicando per mero errore materiale la possibilità di assumere anche incarichi a tempo parziale (cfr. **Doc. 4**).
5. Con decreto di nomina prot. 5008 del 10 settembre 2024 (c.d. secondo bollettino), la Dott.ssa Paola Severi veniva assegnata all'Istituto omnicomprensivo di Montefeltro, per la classe di concorso A047, per incarico pari a n. 13 ore alla settimana (c.d. incarico parziale) (cfr. **Doc. 5**).
6. Pertanto, in ragione dell'intervenuta assegnazione di cui al punto precedente, in data 11 settembre 2024, la ricorrente provvedeva ad inviare una richiesta formale di messa in aspettativa al Liceo Terenzio Mamiani di Pesaro (cfr. **Doc. 6**).
7. Cionondimeno, la ricorrente giungeva a conoscenza del fatto che l'art. 70 comma 1 del nuovo CCNL applicabile (“*Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell'area istruzione e ricerca, periodo 2019-2021*”), pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 8 febbraio 2024, prevedeva che “*il personale ATA in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato può accettare, nell'ambito del settore scuola, contratti a tempo determinato, su posto intero di Area superiore o – a parità di Area – di diverso profilo professionale o relativo alle categorie di cui all'art.33, comma 2 (Categorie professionali), di durata non inferiore al 30 giugno o ad un anno scolastico (31 agosto), mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni scolastici, la titolarità della sede*”, risultando quindi l'assegnazione ottenuta di fatto incompatibile con il proprio ruolo di Assistente Amministrativa presso il Liceo Terenzio Mamiani di Pesaro.
8. Di talché, avvedutasi dell'errore materiale commesso in fase di compilazione della domanda di partecipazione (dal momento che era stata “spuntata” anche la casella relativa agli incarichi a tempo parziale), la Dott.ssa Paola Severi si vedeva costretta a comunicare a mezzo mail la propria rinuncia all'incarico, al fine di non violare la contrattazione collettiva ad essa applicabile (cfr. **Doc. 7 e Doc. 8**).
9. L'Amministrazione prendeva atto della “rinuncia” comunicata dalla ricorrente e, con successivo dispositivo prot. 5405 del 02 ottobre 2024 (c.d. quinto bollettino nomine),

individuava per la classe di concorso A045 il Prof. Dott. Enrico Franci (cui erano stati attribuiti punti 56,50), per un incarico annuale, in luogo della Prof.ssa Dott.ssa Paola Severi (con punti 59,00), automaticamente - ed erroneamente - esclusa dalla graduatoria, in quanto ritenuta rinunciataria a seguito dell'impossibilità di accettare l'incarico attribuitole. E ciò, come detto, esclusivamente in ragione del disposto dell'art. 70 comma 1 del nuovo CCNL (cfr. **Doc. 9**).

**10.** Con e-mail inviata lo stesso 02 ottobre 2024, la Dott.ssa Paola Severi segnalava all'Ufficio Scolastico Provinciale di Pesaro-Urbino e alla UIL l'errore intercorso nella intervenuta esclusione dal sistema (cfr. **Doc. 10**). Parallelamente, la ricorrente contestava formalmente via PEC l'accaduto all'Ufficio Scolastico Provinciale di Pesaro-Urbino e alla UIL (cfr. **Doc. 11**).

**11.** Sempre in data 03 ottobre 2024, la UIL – Segreteria Territoriale di Pesaro e Urbino provvedeva all'invio di PEC, in firma congiunta con la ricorrente, all'USP denunciando espressamente che la Dott.ssa Paola Severi *“non può considerarsi rinunciataria della precedente nomina, in forza delle attuali disposizioni contrattuali che le hanno di fatto impedito l'accettazione della stessa”* (cfr. **Doc. 12**).

**12.** A nessuna delle due comunicazioni seguiva riscontro, né la Dott.ssa Paola Severi riceveva indicazioni in merito alla tutela della propria posizione in graduatoria.

**13.** Ad oggi, la Dott.ssa Paola Severi non ha più ricevuto alcun incarico, con la conseguente mancata assegnazione alla stessa del punteggio spettante per gli incarichi annuali (pari a n. 12 punti, utili per la progressione in graduatoria).

\* \* \*

## **IN DIRITTO**

### **(i) Sulla giurisdizione del tribunale ordinario in funzione di Giudice del Lavoro**

Con riguardo alla fattispecie in esame, la giurisdizione del tribunale ordinario, in funzione di Giudice del Lavoro, è confermata dall'art. 63, comma 1, del D.Lgs. n. 165 del 2001, che assegna allo stesso le controversie inerenti ai rapporti di lavoro pubblico alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni, indicate nell'art. 1, comma 2, dello stesso D.Lgs., che si riferiscano alla fase successiva alla pubblicazione delle graduatorie, e dunque nelle ipotesi in cui non venga lamentata l'illegittimità del potere esercitato in via discrezionale dall'Amministrazione.

Infatti, nella giurisdizione del giudice ordinario rientra il potere di verificare, in via incidentale, la legittimità degli atti generali di autoregolamentazione dell'ente pubblico (per eventualmente disapplicarli), qualora il giudizio verta su pretese attinenti al rapporto di lavoro e riguardi, quindi, posizioni di diritto soggettivo del lavoratore, in relazione alle quali i

suddetti provvedimenti di autoregolamentazione costituiscono solamente atti presupposti (cfr. Corte di Cassazione a Sezioni Unite nn. 11712/2016 e 21196/2017<sup>1</sup>).

Ciò posto, emerge chiaramente come anche i provvedimenti dirigenziali concernenti le graduatorie, finalizzati all'assunzione di personale docente, non assumano veste e qualificazione di atti di diritto pubblico, espressione di esercizio di poteri organizzatori autoritativi, bensì quella di atti ricompresi tra le determinazioni assunte con la capacità ed i poteri del datore di lavoro privato e di fronte ai quali sono configurabili solo diritti soggettivi, avendo la pretesa ad oggetto la conformità legale degli atti di gestione della graduatoria utile per l'eventuale assunzione.

Nel caso di specie, le Graduatorie provinciali non costituiscono l'esito finale di un concorso per l'assunzione del personale docente, né tantomeno l'esito di una valutazione comparativa che metta a confronto i candidati per il tramite di una prova ed in cui l'amministrazione venga chiamata ad apprezzare discrezionalmente le competenze professionali dei docenti stessi.

Al contrario, la formazione di tali graduatorie avviene tramite una procedura che non prevede prove da sostenere ed in cui la valutazione dei titoli non ha natura comparativa o meritocratica. Tale procedura si configura invece come una 'graduazione meccanica', volta a verificare il possesso di determinati requisiti essenziali e ad attribuire un punteggio secondo i criteri fissati dalle Tabelle allegate nelle Ordinanze Ministeriali.

La ricorrente, infatti, ha presentato la domanda di inserimento nelle graduatorie, venendo legittimamente inserita, a fronte della verifica dei presupposti di legge da parte dell'ente competente, e non di un apprezzamento discrezionale dei titoli contenuti nella domanda e/o di prove d'esame, per poi essere esclusa in ragione di un mero errore concernente la rinuncia dell'incarico attribuitole, risultando quest'ultimo in contrasto con il disposto dell'art. 70 del CCNL applicabile; non potendosi, pertanto, che escludere la giurisdizione del giudice amministrativo in luogo di quella di codesto Ill.mo Giudice del lavoro.

\*\*\*

---

<sup>1</sup> Cfr. Cassazione Civile SS. UU. del 13/09/2017, n. 21196: *"ai fini della individuazione di quale sia il giudice munito di giurisdizione in relazione alle controversie concernenti il diritto dei docenti della scuola pubblica all'inserimento in una graduatoria ad esaurimento (già permanente), occorre avere riguardo al petitum sostanziale dedotto in giudizio. Se oggetto di tale domanda è la richiesta di annullamento dell'atto amministrativo generale o normativo, e solo quale effetto della rimozione di tale atto - di per sé preclusivo del soddisfacimento della pretesa del docente all'inserimento in una determinata graduatoria - l'accertamento del diritto del ricorrente all'inserimento in quella graduatoria, la giurisdizione non potrà che essere devoluta al giudice amministrativo, essendo proposta in via diretta una domanda di annullamento di un atto amministrativo. Se, viceversa, la domanda giudiziale è specificamente volta all'accertamento del diritto del singolo docente all'inserimento nella graduatoria, sull'assunto secondo cui tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che detto inserimento potrebbe precludere, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario".*

## **(ii) Sulla corretta determinazione della competenza territoriale**

In tema di competenza territoriale relativa le controversie di lavoro pubblico, la stessa è regolata dall'art. 413, comma 5, c.p.c., il quale dispone che: *“Competente per territorio è il giudice nella cui circoscrizione ha sede l'Ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto”*.

Questa disposizione, introdotta dall'art. 40 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, stabilisce un foro esclusivo per le controversie in materia di rapporti di lavoro pubblico, escludendo pertanto l'applicazione dei criteri generali di competenza territoriale previsti per il lavoro privato.

Ciò stante, a fronte del fatto che l'art. 5 c.p.c. dispone che *“la giurisdizione e la competenza si determinano con riguardo alla legge vigente e allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda, e non hanno rilevanza rispetto ad esse i successivi mutamenti della legge o dello stato medesimo”* l'individuazione dell'ufficio cui è addetto il lavoratore, ai sensi dell'art. 413 c.p.c., deve essere fatta al momento del deposito del ricorso, a fronte del quale non può che risultare competente codesto l'Ill.mo Tribunale adito.

\*\*\*

## **(iii) Sulla notifica ai controinteressati**

In merito alle modalità di notifica ai controinteressati, relative ai procedimenti che riguardano l'inserimento in graduatorie, trattandosi di ipotesi di litisconsorzio necessario occorre procedere con la notifica del ricorso anche a tutti i candidati le cui posizioni potrebbero essere influenzate dall'esito dell'incardinato giudizio.

Pertanto, trattandosi di una ipotesi in cui potrebbe essere di non facile individuazione la platea di soggetti a cui debba essere notificato il presente ricorso, si chiede all'Ill.mo Giudice di autorizzare, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., la notifica per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito web dell'amministrazione intimata, garantendo così la trasparenza e l'informazione a tutti i potenziali interessati la cui notifica personale risulterebbe gravosa o impraticabile.

\*\*\*

## **(iv) Sulla illegittimità dell'esclusione dalle graduatorie a fronte della forzata rinuncia avanzata da parte della Dott.ssa Paola Severi**

Preliminarmente, risulta necessario evidenziare che la Dott.ssa Paola Severi ha presentato, in data 27 luglio 2024, apposita domanda di “Informatizzazione Nomine Supplenze” volta al conferimento di incarichi a tempo determinato (c.d. 150 preferenze).

La domanda rispettava tutti i requisiti richiesti dall'O.M. n. 88 del 16 maggio 2024 e le regole per l'accesso alle classi di concorso di suo interesse, dimostrando così il pieno diritto a concorrere per gli incarichi sopra indicati; tuttavia, nella compilazione della sezione

“*ESPRESSIONE PREFERENZE SUPPLENZE ANNUALI / FINO AL TERMINE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE*”, la ricorrente indicava con ordine di preferenza (i) incarichi annuali, (ii) incarichi con termine alla cessazione delle attività didattiche, ma anche (iii) “*SPEZZONE ORE MIN: 7; ORE MAX: 17*”, ovvero incarichi a tempo parziale.

Cionondimeno, a fronte della necessaria applicazione della nuova disposizione del CCNL applicabile (“*Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell’area istruzione e ricerca, periodo 2019-2021*”), la Dott.ssa Severi era di fatto impossibilitata ad accettare incarichi a tempo parziale, in quanto l’art. 70 comma 1 del CCNL, che regola l’accettazione di incarichi a tempo determinato da parte del personale ATA con contratto in essere a tempo indeterminato, come quello ricoperto attualmente da parte della ricorrente, sancisce che: “*il personale ATA in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato può accettare, nell’ambito del settore scuola, contratti a tempo determinato, su posto intero di Area superiore o – a parità di Area – di diverso profilo professionale o relativo alle categorie di cui all’art.33, comma 2 (Categorie professionali), di durata non inferiore al 30 giugno o ad un anno scolastico (31 agosto), mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni scolastici, la titolarità della sede*”.

Stante quanto sopra, l’algoritmo avrebbe dovuto escludere l’attribuzione alla ricorrente di incarichi a tempo parziale, o quantomeno impedire l’inserimento della relativa opzione di scelta in fase di compilazione della domanda (in linea con l’applicazione del predetto art. 70). L’errore materiale in cui è incorsa la ricorrente, essendo agevolmente rilevabile ed evidentemente dovuto al mancato coordinamento dell’O.M. n. 88/2024 (recante la disciplina di accesso alle graduatorie) con la nuova disposizione del CCNL<sup>2</sup> applicabile, avrebbe infatti potuto e dovuto essere corretto e/o bloccato direttamente dal sistema, così impedendo che tale mancato coordinamento e/o le disfunzioni operative del sistema riverberassero i propri effetti negativi sulla docente ed evitando di attribuire alla Dott.ssa Paola Severi un incarico di fatto incompatibile con il CCNL.

Posto che ciò non è avvenuto, l’USP avrebbe potuto e dovuto intervenire manualmente escludendo la scelta degli incarichi a tempo parziale dall’elenco delle scelte indicate dalla Dott.ssa Severi (secondo il principio del soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 6 della l. n. 241/1990), e così attribuendole un incarico in linea con le previsioni della contrattazione collettiva.

Stante la mancata correzione dell’errore da parte dell’amministrazione, e la conseguente (erronea) attribuzione di un incarico a tempo parziale, la ricorrente non poteva più modificare

---

<sup>2</sup> Sul punto, si rileva che nel CCNL precedentemente in vigore (Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell’area istruzione e ricerca, periodo 2016-2018) non era previsto alcun impedimento specifico per il personale ATA nell’accettazione di incarichi a tempo parziale, al pari del nuovo art. 70.

la propria domanda, trovandosi costretta a rinunciare all'incarico, in applicazione dell'art. 70 comma 1 del CCNL e, dunque, per motivi indipendenti dalla sua volontà.

Pertanto, tale rinuncia non può che ritenersi un atto doveroso, direttamente conseguente all'applicazione dell'art. 70 comma 1 del CCNL, ed esplicativo dell'intento di "correggere" l'errore materiale incorso nella compilazione della domanda.

Infatti, quand'anche la Dott.ssa Severi non avesse rinunciato, l'Amministrazione avrebbe ben potuto avvedersi della concreta impossibilità per la stessa di accettare l'incarico attribuitole e conseguentemente provvedere con un licenziamento (?).

Appare, dunque, evidente che la "rinuncia" trasmessa dalla ricorrente non dev'essere interpretata come volontaria o "totale", bensì esclusivamente come un atto dovuto in ragione di circostanze oggettive e non altrimenti emendabili, non potendo nel caso di specie farsi applicazione del dettato di cui all'art. 14 della O.M. 88/2024<sup>3</sup>, in tema di perdita della possibilità di conseguire supplenze a seguito della esperita rinuncia da parte della docente.

Infatti, l'art. 14 della O.M. 88/2024 risulta volto a penalizzare chi decida consapevolmente di non accettare un incarico, e non certo chi, come la ricorrente, sia costretto a rinunciare per circostanze oggettive.

Alla luce di quanto sopra esposto, la Dott.ssa Paola Severi ha pieno diritto ad essere reinserita nelle Graduatorie Provinciali Scolastiche (GPS) classe di concorso A047, A045 e ADSS dell'ambito territoriale di Pesaro e Urbino, in quanto la sua rinuncia avanzata, essendo stata forzata da condizioni oggettive, non può comportare l'esclusione dalle liste, dovendo l'Amministrazione essere chiamata a riconoscere l'erroneità della propria condotta, ripristinando i diritti della ricorrente per garantire la corretta applicazione della normativa scolastica.

\*\*\*

**(v) Sul danno patrimoniale lamentato dalla ricorrente e sul mancato riconoscimento alla stessa del punteggio utile ai fini della progressione in graduatoria**

In aggiunta a quanto sopra, non può essere messo in dubbio nemmeno il nesso causale tra la condotta dell'Amministrazione e il danno patrimoniale subito dalla ricorrente, in quanto, la Dott.ssa Severi avrebbe certamente ottenuto un incarico, con tutti i benefici economici e professionali spettanti, se l'algoritmo fosse stato impostato correttamente ed in linea con il

---

<sup>3</sup> Cfr. Art. 14 O.M. 88/2024: *"la rinuncia, prevista all'articolo 12 comma 11, all'assegnazione della supplenza o la mancata assunzione di servizio entro il termine assegnato dall'Amministrazione, comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze di cui all'articolo 2, comma 5, lettere a) e b), sia sulla base delle GAE che delle GPS, nonché in caso di esaurimento o incapienza delle medesime sulla base delle graduatorie di istituto, per tutte le classi di concorso e posti di insegnamento di ogni grado d'istruzione cui l'aspirante abbia titolo per l'anno scolastico di riferimento"*.

contratto collettivo applicabile al caso di specie e/o l'USP avesse provveduto a correggere manualmente l'errore".

Inoltre, considerando che l'algoritmo opera secondo un criterio di scorrimento nella graduatoria, una volta che la Dott.ssa Paola Severi è stata considerata rinunciataria dallo stesso, non poteva e non potrà più essere richiamata dal sistema. Ciò in quanto l'algoritmo procede in maniera scalare nella graduatoria, senza prevedere alcuna forma di ripescaggio e/o rivalutazione delle scelte operate.

L'esclusione automatica dalle graduatorie ha privato la Dott.ssa Severi della possibilità di accedere a ulteriori incarichi per l'anno scolastico in corso, negandole ingiustamente un'opportunità lavorativa certa, con l'assegnazione del punteggio aggiuntivo spettante per l'anno di servizio che avrebbe svolto, pari a 12 punti, utile ai fini delle prossime pubblicazioni delle GPS (anno 2025).

In punto di diritto, la Corte di Cassazione Sez. Lav. n. 16665 del 4 agosto 2020 ha sancito che: *"il lavoratore può invece agire, in ragione della violazione degli obblighi sussistenti in capo alla P.A. ed in presenza di mora della medesima, per il risarcimento del danno ex art. 1218 c.c., ivi compreso, per il periodo anteriore a quello per il quale vi sia stata retrodatazione economico, il mancato guadagno da perdita delle retribuzioni fin dal momento in cui si accerti che l'assunzione fosse dovuta, detratto l'aliunde perceptum", qualora risulti anche in via presuntiva che nel di ritardo nell'assunzione l'interessato sia rimasto privo di occupazione o sia stato occupato, ma a condizioni deteriori"*.

È quindi evidente il diritto della ricorrente al risarcimento di tutte le retribuzioni non percepite, eventualmente detratto l'aliunde perceptum, per l'incarico ricoperto come assistente amministrativo, con conseguente attribuzione del punteggio spettante per il servizio che avrebbe potuto rendere, pari a n. 12 punti.

\* \* \*

Alla luce di tutto quanto precede, la Dott.ssa Paola Severi, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata, nel riportarsi alle circostanze risultanti dagli allegati versati in atti ai fini dell'integrazione degli elementi di fatto ex art. 414 e ss c.p.c., e con riserva di impugnare l'eventuale documentazione che controparte produrrà a sua difesa disconoscendola ex art. 2709 e 2719 c.c., riservandosi ogni altro diritto, da far valere in separata sede,

### **CHIEDE**

All'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, difesa e/o eccezione, di:

- **Accertare e dichiarare** l'illegittimità, **ordinandone** la relativa disapplicazione, del Decreto Ufficio Scolastico Regionale per le Marche – Ambito Territoriale di Pesaro e Urbino con Prot. n. 0005405 del 02 ottobre 2024 (cd. Quinto bollettino) a mezzo del



quale l'Amministrazione resistente ha automaticamente - ed erroneamente – escluso la Dott.ssa Paola Severi dalla graduatoria, in quanto ritenuta rinunciataria a seguito dell'impossibilità di accettare l'incarico attribuitole.

- **Accertare e dichiarare** il diritto della ricorrente ad essere destinataria di una proposta di contratto a tempo determinato e fino al termine delle attività didattiche, **ordinandone** la relativa stipula, presso una delle sedi disponibili negli ambiti territoriali indicati da quest'ultima nella propria domanda e nel rispetto dell'ordine di preferenze ivi indicato.
- **Accertare e dichiarare** l'illegittimità, **ordinandone** la relativa disapplicazione, di ogni altro atto presupposto conseguente o comunque connesso.
- **Accertare e dichiarare** il diritto della ricorrente ad ottenere il punteggio complessivo pari a n. 12 punti, **condannando** l'Amministrazione resistente all'attribuzione dello stesso, per l'incarico annuale che avrebbe dovuto espletare o a qualunque altro punteggio che sia ritenuto di giustizia.
- **Accertare e dichiarare** il diritto della ricorrente ad ottenere il risarcimento del danno per la ritardata o mancata assunzione, **condannando** l'Amministrazione resistente al pagamento dello stesso in via equitativa, in una mensilità omnicomprensiva lorda per ciascuna mensilità che sarebbe stata maturata a partire dal 02.10.2024 (data di emissione del "quinto bollettino" con assegnazione di incarico annuale) fino al mese di agosto 2025, eventualmente detratto l'"*aliunde perceptum*", o a quell'altra somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia.
- In ogni caso adottare gli ulteriori provvedimenti ritenuti necessari al fine di promuovere ogni pregiudizio subito e subendo dalla ricorrente.

Con vittoria di spese, diritti e onorari.

\*\*\*

*Ai sensi del d.P.R. n. 115/2002, si dichiara che il valore del presente procedimento è indeterminato ed è esente dal Contributo Unificato in quanto il reddito della ricorrente è inferiore al limite stabilito per l'esenzione fissato in tre volte l'importo per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato di cui all'art. 76 DPR 115/2002, pari ad € 38.514,03.*

\*\*\*

#### **In via istruttoria:**

**Doc. A)** - Procura alle liti

**Doc. 1** – Decreto Ricostruzione ATA\_Dott.ssa Paola Severi;

**Doc. 2** – Domanda di inserimento Graduatorie Provinciali Scolastiche del 30 maggio 2024;

**Doc. 3** – Graduatorie classi di concorso A047, A045 e DSS del 2 settembre 2024;

**Doc. 4** – Domanda di "Informatizzazione Nomine Supplenze" (c.d. 150 preferenze);

**Doc. 5** – Decreto di nomina prot. 5008 del 10 settembre 2024 (c.d. secondo bollettino);

**Doc. 6** – E-mail con richiesta formale di messa in aspettativa inviata al Liceo Mamiani di Pesaro del 11 settembre 2024;

**Doc. 7** – E-mail con rinuncia all’incarico inviata all’USP del 12 settembre 2024;

**Doc. 8** – E-mail con rinuncia all’incarico inviata alla UIL del 12 settembre 2024;

**Doc. 9** - Decreto di nomina prot. 5405 del 02 ottobre 2024 (c.d. quinto bollettino);

**Doc. 10** – E-mail con contestazione dell’avvenuta esclusione inviata al USP e alla UIL del 02 ottobre 2024;

**Doc. 11** – PEC con contestazione dell’avvenuta esclusione inviata al USP e alla UIL del 03 ottobre 2024;

**Doc. 12** – PEC con contestazione dell’avvenuta esclusione inviata dalla UIL-Ambito Territoriale di Pesaro e Urbino all’USP del 03 ottobre 2024.

Con riserva all’udienza di discussione di richiedere, a norma dell’art. 420 c.p.c., l’integrazione del contraddittorio ed ulteriori mezzi di prova in relazione alle difese e domande avversarie.

Con osservanza.

Pesaro, 2 dicembre 2024

Avv. Andrea Zanzottera

## **ISTANZA DI NOTIFICAZIONE EX ART. 151 C.P.C.**

Il sottoscritto procuratore, che assiste rappresenta e difende, la ricorrente

### **Premesso che**

Ai sensi dell'art. 151 c.p.c. il Giudice può prescrivere e autorizzare la notifica nei modi ritenuti più idonei, in considerazione della sussistenza di particolari circostanze o esigenze di maggiore celerità.

Nel caso *de quo*, il ricorso ha ad oggetto il diritto della ricorrente alla reintegrazione nelle graduatorie provinciali per il biennio 2024-2026, con riguardo alle classi di concorso A045, A047 e sostegno.

Si evidenzia che la questione oggetto di causa determinerebbe, in caso di accoglimento, il ripristino della situazione giuridica della ricorrente e inciderebbe nella posizione di graduatoria di tutti gli aspiranti in essa inserita in posizione subordinata alla ricorrente.

Pertanto, ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso *ut supra* deve essere notificato a tutti i docenti potenzialmente controinteressati, ossia a tutti i docenti che in conseguenza dell'inserimento "*pleno iure*" della ricorrente nella graduatoria GPS, gli stessi verrebbero scavalcati in graduatoria e per punteggio ovvero pregiudicati avendo preso servizio in sostituzione della ricorrente;

### **e considerato che,**

vi sono oggettive difficoltà nel reperire tutti i nominativi degli eventuali controinteressati, non soltanto in ragione dell'immenso numero di questi, comprendendosi tra gli stessi anche eventuali altri docenti e/o candidati e/o aspiranti inseriti nelle dette graduatorie. Che, pertanto, la notifica del ricorso nei modi ordinari, oltre che incompleta potrebbe dilatare le tempistiche procedurali, ed anche in considerazione del fatto che l'art. 151 c.p.c. consente all'Ill.mo Giudice di autorizzare la notifica a tutti i potenziali controinteressati mediante la pubblicazione del presente ricorso e dell'emanando decreto di fissazione udienza sul sito internet dell'Amministrazione locale di competenza.

Tutto quanto sopra premesso e considerato, la presente difesa

### **FA ISTANZA**

Affiché l'Ill.mo Giudice, valutata l'opportunità di autorizzare la notifica ai sensi dell'art. 151 c.p.c., anche in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami, voglia autorizzare la notificazione del presente ricorso al:

- a) MIUR, mediante notifica di copia dell'atto all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di competenza;

- b) Controinteressati, mediante pubblicazione del ricorso integrale e del decreto con fissazione udienza sul sito internet dedicato del MIUR e/o degli uffici scolastici regionali e provinciali.

Con osservanza.

Pesaro, 2 dicembre 2024

**Avv. Andrea Zanzottera**